



Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE CAMPANIA
Consiglio di Base di Rappresentanza

DELIBERA N. 04/15/XI

OGGETTO: Revisione degli articoli 1475 e 1478, comma 4 e 7 del D.Lgs. 66/10 Testo Unico Ordinamento Militare.

IL COBAR

CONSIDERATA l'assoluta ed improcrastinabile necessità di procedere ad una riforma dell'istituto di tutela e rappresentanza del cittadino europeo che riveste lo status di militare, in conformità con i principi di rappresentanza, tutela e dignità riconosciuti dal diritto dell'Unione Europea e dalle numerose sentenze interpretative del medesimo, emesse dalla Corte di Giustizia Europea o dal Tribunale di Prima Istanza, con particolare riferimento a quanto sancito dall'art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, annessa al Trattato di Lisbona e come tale avente forza di diritto sovranazionale: "*Libertà di riunione e di associazione: 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di costituire sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi*";

ATTESO CHE l'art. 14 C.E.D.U. (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) stabilisce che:

"Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione;

PREMESSO che l'art. 11 C.E.D.U. garantisce il diritto alla libertà di associazione e il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati o di aderirvi per la tutela dei propri interessi;

CONSIDERATO che l'art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 07.12.2000, adottata a Strasburgo il 12.12.2007 ed avente lo stesso valore giuridico dei trattati, ai sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea, riconosce ad ogni individuo il diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, ivi incluso il diritto di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi;

TENUTO CONTO che con la Risoluzione adottata in data 12 aprile 1984 il Parlamento Europeo ha invitato tutti gli Stati membri dell'allora CEE, oggi Unione Europea ad accordare alle proprie forze armate, in periodi di pace, il diritto di fondare associazioni professionali per la tutela dei loro interessi sociali, di aderirvi e di svolgervi un ruolo attivo e propositivo;

RITENUTO che all'Italia quale stato membro dell'Unione Europea, fanno capo precisi obblighi internazionali in materia di tutela della libertà sindacale, ritenendosi tale libertà, elemento fondativo di ogni vera democrazia, e che lo **status di militare** del cittadino non può costituire in un paese civile un ostacolo al pieno riconoscimento del principio delle libertà sindacali;

CONSIDERATO che l'art. 1475 del D.lgs. n. 66/2010 previo assenso del Ministro della Difesa consente la costituzione di organi associativi fra i militari, precludendo altresì agli stessi il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad associazioni già esistenti;

TENUTO CONTO che gli organi di rappresentanza militare sono disciplinati dagli artt. 1476 ss del D.lgs. n.66/2010, ai quali sono attribuite funzioni prevalentemente consultive e propositive per la tutela di interessi collettivi propri della condizione militare, limitatamente alle specifiche materie sancite dall'art. 1478, facendone di fatto scaturire una natura "pubblica" di diretta istituzione statale, con scarsissima rilevanza ed incidenza sulla tutela degli interessi medesimi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 882, del T.U.O.M (Testo Unico Ordinamento Militare), allo scopo di disciplinare gli interventi degli organismi militari di rappresentanza è fatto divieto di:

- formulare pareri e proposte che esulino dalle materie previste dal citato art. 1478;
- rilasciare comunicati o dichiarazioni, aderire ad adunanze, svolgere attività di rappresentanza al di fuori degli organismi di appartenenza;
- avere rapporti a qualsiasi titolo con altri organismi estranei alle Forze Armate se non debitamente previsti e autorizzati;
- raccogliere o promuovere sottoscrizioni finalizzate a favorire il libero espletamento delle attività di rappresentanza;

CONSTATATA la palese incompatibilità tra quanto previsto dai menzionati istituti normativi dell'Unione Europea e la normativa dell'Italia, stato membro, rilevandosi la rappresentanza militare così come disciplinata, assolutamente non idonea a svolgere neanche in minima parte le funzioni di rappresentanza a tutela dei cittadini militari;

PRESO ATTO della delibera e del comunicato COCER datati 13.06.2013 con cui si evidenziano ancora una volta tutte le criticità e le anomalie della forma di rappresentanza militare ad oggi in vigore;

RITENUTO prioritario il dettato costituzionale sancito all'art. 18 Cost. che riconosce *la libertà di associazione a tutti i cittadini*, all'art. 39 Cost. che ribadisce *la libertà assoluta dell'organizzazione sindacale*;

DELIBERA


di chiedere al COCER, per il tramite del COIR Italia Meridionale, di promuovere ogni utile iniziativa ed attività finalizzata ad attivare nelle sedi competenti la procedura di modifica degli articoli 1475 e 1478 del D.Lgs. nr. 66/2010 T.U.O.M, onde poter addivenire alla formulazione di un nuovo impianto normativo favorevole alla realizzazione della riforma dell'Istituto della Rappresentanza, oramai non più procrastinabile.

Delibera approvata all'unanimità in data 24/09/2013.

VOTANTI: 15 (Contrari 0 Astenuti 0 Favorevoli 15)

IL SEGRETARIO DEL COBAR

(App. Paolo Stabile)



IL PRESIDENTE DEL COBAR

(Ten. Col. Pietro Venuto)

• -

